


AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE  
CATANZARO  
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale  
SERVIZIO "IMPIANTI TERMICI"



CIRCOLARE ESPLICATIVA SCARICHI  
CALDAIE CON ENTRATA IN VIGORE D.LGS. 4 LUGLIO 2014

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 ha introdotto all'art. 14 comma 8 e 9 alcune modifiche al comma 9 dell'art. 5 del DPR n. 412/93 ; considerando anche le modifiche apportate in precedenza, attualmente la norma permette di scaricare in parete nei seguenti casi e solo a determinate condizioni :

1) Nel caso si proceda alla semplice sostituzione di una caldaia individuale che abbia già lo scarico in parete o scarichi in canna fumaria ramificata, in questo caso è necessario installare un generatore di calore che sia di tipo stagno ed abbia un rendimento utile maggiore o uguale a  $90 + 2 \times \log P_n$  dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della Potenza utile nominale del generatore di calore; i valori di rendimento e di Potenza utile nominale sono quelli dichiarati dal costruttore del generatore di calore.

2) Nel caso di impianti ubicati in edifici per i quali esistano norme di tutela adottate a livello nazionale, regionale, o comunale ovvero nel caso di un impianto in cui il progettista attesti e asseveri l'impossibilità tecnica di portare lo sbocco dei prodotti della combustione sopra il colmo del tetto; in questi casi è necessario installare una caldaia a condensazione che appartenga alla classe 5 come emissione di ossidi di azoto ( per brevità detti  $NO_x$  ) ; (la classe 5 si riferisce ad apparecchi che hanno emissione di  $NO_x$  non superiore a 70 mg/kWh valore che corrisponde a 40 ppm); la classe di emissione di  $NO_x$  deve essere dichiarata dal costruttore del generatore di calore.

3) Nel caso di ristrutturazione di impianti individuali posti in edifici plurifamiliari dove non esistano già condotti fumari ( fino al colmo del tetto ) adatti o adattabili allo scarico di una caldaia a condensazione; è questo il caso di chi, abitando in un condominio e volendo ristrutturare il proprio impianto con l'installazione di una caldaia a condensazione, si trovi ad avere un condotto fumario che scarica al di sopra del tetto ma non è adatto né adattabile ad ospitare lo scarico di questo tipo di caldaia ; in questo caso è possibile installare la caldaia a condensazione con scarico a parete a patto che la stessa rispetti i valori di emissione di  $NO_x$  di cui al punto precedente.

4) Nel caso si installino generatori di tipo ibrido compatto (che racchiudono cioè in un unico involucro un generatore di calore a combustione ed un sistema di condizionamento estate/inverno funzionante a pompa di calore); in questo caso il generatore di calore dovrà essere a condensazione ed avere valori di emissione di  $NO_x$  come ai punti precedenti; il "rendimento" della pompa di calore dovrà superare il valore indicato all'articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59 che si riporta integralmente qui di seguito, tale valore deve comunque essere certificato dal costruttore dell'apparecchio :

u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula  $90 + 3 \log P_n$ ; dove  $\log P_n$  è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti"  $\eta_{Rif}$ . - art. 4 comma 6, lettera b) DPR 59/2009 : "le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali.

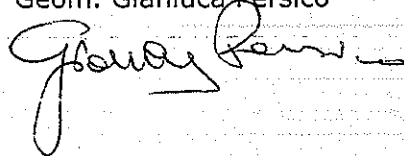
In tutti i casi al di fuori dei precedenti lo scarico dei prodotti della combustione deve essere portato oltre il colmo del tetto ; resta inoltre l'obbligo, in tutti i casi, di rispettare le distanze date dalla norma UNI 7129 per il posizionamento dei terminali di scarico.

Il Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165 e pertanto le nuove disposizioni sono attualmente in vigore.

Cordiali saluti

17 SET. 2014

Il Responsabile del Servizio  
Geom. Gianluca Persico



Il Segretario Generale  
Responsabile ad "Interim"  
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale  
Dott. Vincenzo Prevestini

